



# COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia (BS)

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 10/04/2019

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA CIVILE CONVIVENZA. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.</b>
-----------------	--

L'anno 2019, addì **dieci**, del mese di **Aprile**, alle ore **20:00**, presso questa sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco **Diego Bertussi**.

Assiste la seduta il Segretario Comunale **Dr. Marcello Bartolini**.

Al momento della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, intervengono i signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presente</b>
BERTUSSI DIEGO	SINDACO	X
GUERINI ELENA	CONSIGLIERE	X
MORANDI BARBARA	CONSIGLIERE	X
POLI EZIO	CONSIGLIERE	X
RINALDIN GIOVANNI	CONSIGLIERE	X
CONTESSA MARTA	CONSIGLIERE	X
ZUBANI JESSICA	CONSIGLIERE	X
CRESCINI MARIO	CONSIGLIERE	X
FAUSTI LUCA UMBERTO	CONSIGLIERE	X
SAVELLI SANDRO	CONSIGLIERE	
RIZZINELLI ELISA	CONSIGLIERE	X
MEDAGLIA ELENA	CONSIGLIERE	X
ZUBANI SABRINA	CONSIGLIERE	X

**Totale Presenti: 12    Totale Assenti: 1**

Sono presenti in aula gli assessori esterni signora Contessa Raffaella e signor Gitti Roberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA CIVILE CONVIVENZA. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.</b>
-----------------	--

*Al momento della trattazione del punto n. 4 all'ordine del giorno risultano:*

*Consiglieri assenti: n. 1 (Savelli Sandro)*

**Consiglieri presenti: n. 12**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 4 all'ordine del giorno avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA CIVILE CONVIVENZA. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.";

Udita la relazione illustrativa del **Sindaco**, che dà atto che la proposta di Regolamento è stata sottoposta all'esame della commissione e tiene conto delle osservazioni pervenute in quella sede.

Si sofferma sulle principali disposizioni regolamentari.

Uditi gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati:

**Consigliere Rinaldin**, che fa dichiarazione di voto favorevole.

**Consigliere Zubani Sabrina**, che fa dichiarazione di voto di astensione.

**Consigliere Medaglia**, che fa dichiarazione di voto di astensione.

Dato atto che il presente processo verbale relativo al punto 9 all'ordine del giorno riporta in forma sintetica i punti principali della discussione e l'esito della votazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituirà allegato specifico della deliberazione di approvazione dei verbali della seduta, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: //, astenuti: n. 3 (Consiglieri Medaglia Elena, Rizzinelli Elisa, Zubani Sabrina), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 12 presenti;

## DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
- 2) Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
  - Parere di regolarità tecnica
  - Parere di regolarità contabile

- Allegato: Regolamento per la tutela della civile convivenza

Successivamente, il Consiglio Comunale, su proposta del **Presidente** che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento,

Preso atto che la **votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: //, astenuti: n. 3 (Consiglieri Medaglia Elena, Rizzinelli Elisa, Zubani Sabrina), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 12 presenti;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- le linee programmatiche di mandato individuano in particolare, tra i temi strategici dell'azione di governo di questa amministrazione, il tema della sicurezza dei cittadini, legalità e convivenza civile del territorio amministrato;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 ed in particolare l'art. 7 disciplina l'adozione da parte del Comune di regolamenti nelle relative competenze;
- il Decreto Legge n.14 del 20.02.2017 contiene disposizioni in materia di sicurezza integrata ed urbana proponendo un nuovo modello di governance del sistema sicurezza nelle aree urbane tramite specifiche misure;
- il Decreto attribuisce al Consiglio Comunale la possibilità di inserire nel Regolamento di Polizia Urbana norme volte a prevenire fenomeni di criticità sociale;

CONSIDERATO che il Comune di Marcheno non è dotato di un Regolamento di Polizia Urbana;

RITENUTO tuttavia opportuno disciplinare la specifica tematica della tutela della civile convivenza, adottando uno specifico strumento normativo al passo coi tempi e con le problematiche attuali, in grado di favorire la pacifica convivenza nell'abitato, attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e che nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia;

ATTESO che nel corso degli anni si sono modificati le abitudini sociali, gli usi e le consuetudini locali, con la nascita di fenomeni che richiedono un ordinamento utile ad una migliore civile convivenza;

DATO ATTO che il Regolamento per la tutela della civile convivenza, nella formulazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, richiede ai cittadini la collaborazione per garantire e mantenere livelli elevati di vivibilità e, pertanto, rappresenta un valido strumento normativo per il lavoro della Polizia Locale e delle FF.OO utile a favorire elevati standard di vivibilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il T.U.E.L n. 267 del 18.08.2000, con le modifiche apportate a seguito del D.L. n. 14 del 20 Febbraio 2017, convertito in Legge 48/2017;

### D E L I B E R A

1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo Regolamento per la tutela della civile convivenza, composto da n. 7 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere il presente atto alla POLIZIA LOCALE e alle FF.OO;
4. di proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, per consentire agli organi di controllo di disporre di uno strumento immediatamente operativo.







Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
**Diego Bertussi**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dr. Marcello Bartolini**

## **ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che :

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune il 24/04/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi, 24/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dr. Marcello Bartolini**

## **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai termini di legge decorsi 25 giorni dalla pubblicazione.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dr. Marcello Bartolini**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 18 / 2019 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

**SEGRETARIO COMUNALE**

Oggetto : **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA CIVILE CONVIVENZA.**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime firma.

Sintesi parere: .

03/04/2019

Il Segretario Comunale  
Marcello Bartolini / Infocert Spa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 18 / 2019 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA CIVILE CONVIVENZA.**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

*Servizi Finanziari*

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime firma.

Sintesi parere: **firma**

04/04/2019

Il Responsabile Del Servizio  
Gabriella Quistini / Infocert Spa

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER LA TUTELA DELLA  
CIVILE CONVIVENZA**



## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione**

1. Il Regolamento, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita, e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.
2. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o norme integrative e speciali di disposizioni vigenti in materia di tutela della quiete pubblica e privata.
3. Qualora uno stesso fatto, vietato dal presente regolamento, sia previsto anche da una disposizione penale, si applicano le sanzioni amministrative di cui al successivo art. 7 solo quando non sia applicabile la disposizione penale.
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

## **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Art. 2 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata**

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita sul territorio comunale.
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose temporanee, chiunque eserciti un'attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.

3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 7.00 dei giorni feriali e festivi.

### **Art. 3 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo**

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 00.00 e le ore 7.00.
2. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.
3. Ai soggetti di cui al comma 1, è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 00.00 e le ore 7.00 nei giorni feriali e festivi.
4. L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o sicurezza urbana.
5. Gli orari di cui al presente articolo possono essere prolungati con specifica ordinanza sindacale previa deliberazione della Giunta Comunale.

### **Art. 4 - Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche**

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo ai sensi dell'art. 2 con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica.

### **Art. 5 - Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 23.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 8.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali, tra le ore 10.00 le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.

## **SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI**

### **Art. 6 - Accertamento violazioni**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Alle guardie ecologiche volontarie compete far osservare il presente regolamento ed accertarne le violazioni relativamente alle disposizioni di tutela ambientale.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981 n.689.

## **Art. 7 – Sanzioni**

1. Le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento, o alle ordinanze dello stesso attuative, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500.
2. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del Regolamento sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore.
3. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento.
4. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto alla Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
5. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si applica una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.